



COMUNE DI GIOVINAZZO

Riqualificazione Urbana del lungomare Esercito italiano

Asse VII – Linea di Intervento 7.1 - Azione 7.1.1

“Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” del P.O. FESR 2007-2013

COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

LAVORI:

“Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi” del P.O. FESR 2007-2013

Riqualificazione Urbana del lungomare “Esercito Italiano”

IMPORTO LAVORI €

OGGETTO: Contratto per l'appalto dei lavori

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/10, precisa le clausole

dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Nel seguito si intende:

- ▶ **NORMA:** D.Lgs 12 aprile 2006, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni» (GU 31/01/2007, n. 25)
- ▶ **RG:** il DPR 05/10/2010 n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.163 del 12/04/2006 recante “Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE » (GU 10/12/2010, n. 288, suppl.ord.n.270 in vigore dal 09/06/2011)
- ▶ **REG:** Il DPR 25/1/2000 n. 34 «Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di ll.pp., ai sensi dell'art. 8 della legge 11/2/1994, n. 109, e successive modificazioni» (GU 29/2/2000 n. 35/L)
- ▶ **CG:** Il D.M. 19/04/2000 n. 145 «Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11/02/1994, n. 109, e successive modificazioni» (G.U. 07/06/2000 N. 131).
- ▶ **Capitolato Speciale di Appalto o CSA,** l'insieme degli elaborati composti dalla parte tecnica, parte amministrativa, sicurezza, parte generale.

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____, del mese di _____, (_____), negli Uffici della Sezione Appalti e Contratti del Comune di GIOVINAZZO .

Avanti a me _____, Segretario Generale del Comune di Giovinazzo, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune stesso si sono costituiti:

- da una parte il _____, nato a _____ (____), il _____, Dirigente della Ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Giovinazzo, domiciliato per la funzione presso la sede comunale di Via _____ n._____, che nel presente atto interviene in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dichiarato _____;



- dall'altra parte il _____, nato a _____ (____), il _____, che nel presente atto interviene in qualità di _____ dell'impresa _____, corrente in _____ (____), alla Via _____ numero di codice fiscale dichiarato _____, numero di partita I.V.A. dichiarato _____.

Io Ufficiale Rogante sono certo dell'identità personale delle parti stipulanti.

INDICAZIONI SOSTANZIALI:

[il contenuto delle indicazioni sostanziali, di seguito riportate ai fini esclusivamente indicativi, può variare in relazione alla specifica procedura concorsuale]

- che con deliberazione n.____ del _____, esecutiva nei modi di Legge, la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo, redatto da:
- _____, in qualità di _____, nato a _____ (____), il _____, residente in via _____ n.____, iscritto all'ordine _____ al n. di matricola _____, con sede del proprio studio in _____ (____), in via _____ n.____;

dei lavori di cui si tratta, dell'importo complessivo di € 1.365.750,00, di cui € 1.312.000,00 per lavori e forniture a base di gara e di € 53.750,00 per oneri della sicurezza, ed € 419.250,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che i lavori in questione venivano finanziati con _____;
- che con determinazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici n. ____/____-utc/ll.pp. del _____, l'appalto dei lavori in questione veniva aggiudicato in via definitiva all'impresa _____, corrente in _____ (____), alla Via _____ n.____, con il ribasso del _____%, pari ad € _____, pari ad € _____, sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € _____, oltre ad € _____, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'importo netto contrattuale veniva determinato in € _____, comprensivo della somma di € _____, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'I.V.A. al ____% (in totale € _____);
- che con verbale sottoscritto in data _____ il responsabile unico del procedimento _____, della Ripartizione Tecnica Lavori Pubblici, e l'impresa appaltatrice, hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, in conformità dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/10 (ex art. 71, comma 3 del D.P.R. 554/99);

- **[eventuale]** - che i lavori venivano consegnati all'impresa appaltatrice in via d'urgenza ai sensi dell'art. 153 comma 1 del D.P.R. 207/10 (ex art.129 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554), successive modificazioni ed integrazioni, giusta verbale in data _____;

- che è intenzione delle parti come sopra costitutesi di tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente atto;



tutto cio' premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra l'Appaltatore, come in premessa meglio identificato, e l'Appaltante:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO SEGUE

ARTICOLO 1) - Oggetto del contratto

Il Comune di Giovinazzo, da ora in poi indicato più brevemente con il solo termine **Comune**, come innanzi rappresentato, affida alla impresa _____, corrente in _____ (____), alla Via _____ n.____, da ora in poi indicata con la sola parola **Impresa**, che dichiara espressamente di accettare, l'appalto dei lavori di

I lavori oggetto dell'appalto sono quelli precisati nel progetto esecutivo dell'importo complessivo di € _____, redatto da _____

_____, approvato con l'innanzi citata deliberazione della Giunta Comunale n.____ del _____, esecutiva, determinazione dirigenziale n.____/____-UTC/II.pp. del _____, esecutiva, costituito dai seguenti elaborati:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e la relativa documentazione complementare (**PSC** del progetto esecutivo) redatti da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n._____, iscritto all'Ordine _____ di _____ dal _____ al n.____ di matricola _____, con sede del proprio studio professionale in _____, in via _____ n._____,

fatti predisporre dal Comune di Giovinazzo committente, in conformità al Testo Unico n° 81 del 09/04/2008, successive modificazioni ed integrazioni.

In conformità a quanto previsto dall'art.137, comma 1, del D.P.R. n.207/10 (ex art.110, comma 1, del D.P.R. n.554/99), le parti dichiarano parte integrante del presente contratto, richiamandoli espressamente, il capitolato generale dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, il capitolato speciale, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco prezzi unitari, il piano di sicurezza ed il cronoprogramma.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

Ai sensi dall'art.137, comma 2, del D.P.R. n.207/10 (ex art.110, comma 1, del D.P.R. n.554/99), le parti escludono dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale.



Le parti prendono visione degli elaborati tecnici in precedenza elencati, che dichiarano di accettare e di comune accordo, con il mio consenso, omettono di allegare.

L'appalto è regolato, altresì, dalle ulteriori norme stabilite

nel bando di gara prot.n. _____ del _____,

nel disciplinare di gara relativo al bando prot.n. _____ del _____

di cui le parti prendono visione, dichiarano di approvare e di comune accordo, con il consenso, omettono di allegare, fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione di Legge e di Regolamento in materia di lavori pubblici, se ed in quanto applicabile.

ARTICOLO 2) - Ammontare del contratto

L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara che tiene luogo di contratto. L'ammontare contrattuale è fissato in euro _____ di cui euro _____ per netto lavori ed euro _____ per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge.

Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il ribasso offerto in sede di gara è del _____ %, cui corrisponde un minor prezzo di euro _____ sull'importo a base d'asta.

Tali importi a base di gara sono così definiti, oltre IVA come per legge:

- Euro _____ per lavori, soggetti a ribasso;
- Euro _____ per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a corpo, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/10 (ex. Comma 6 art.45 del D.P.R. 554/99) risulta riassunta nel seguente prospetto:

CATEGORIE DI LAVORI	IMPORTI (€)	% DEL TOTALE
OG2 - restauro e manutenzione di beni immobili		
Scavi, Rinterri, demolizioni, Rimozioni	291 613,47	22,23%
Opere di riqualificazione di pavimentazione e piazze	741 867,05	56,54%
Opere stradali	3 299,10	0,25%
Segnaletica orizzontale e verticale	731,18	0,06%
Verde e Arredo urbano	43 398,70	3,31%
Ripristini opere in ca, intonaci e tinteggiature	3 162,25	0,24%
sub-totale lavori (A)	1 084 071,75	82,63%
+ oneri specifici per la sicurezza (A.1)	44 412,24	
Totale OG 2 (A)	1 128 483,99	
OG 10 - impianti per la trasformazione alta e media tensione		
Impianto elettrico e di Pubblica Illuminazione	227 928,25	17,37%
sub-totale lavori (B)	227 928,25	17,37%
+ oneri specifici per la sicurezza (B.1)	9 337,76	
Totale OG 10 (B)	237 266,01	
TOTALE LAVORI (A+B)	1 312 000,00	100,00%
+ oneri specifici per la sicurezza (A.1+B.1)	53 750,00	
TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	1 365 750,00	



Si specifica che la categoria generale o specializzata considerata prevalente è la OG2 per un importo di € 1.084. 071,75. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

[uno dei seguenti casi come da indicazione del bando/disciplinare di gara]

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a misura.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato parte a corpo e parte a misura.

La liquidazione del prezzo contrattuale avverrà nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel capitolato d'oneri e nella vigente normativa in materia, in stati d'avanzamento pari almeno ad € _____ (diconsi Euro _____).

Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art.7, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145.

I pagamenti all'Impresa saranno effettuati presso il Tesoriere Comunale _____, con le modalità e secondo le norme contenute nel vigente regolamento comunale di contabilità,

(A) con mandati emessi a favore del titolare dell'impresa stessa che dovrà provvedere personalmente alla riscossione e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo dei lavori.

(B) con mandati emessi a favore dell'impresa da estinguere mediante bonifico bancario sul conto corrente in essere presso la _____ – filiale di _____ **(IBAN IT _____)**.

[eventualmente – per gli interventi finanziati con mutuo e/o con mezzi finanziari che prevedono la preventiva richiesta di erogazione di somme in conto finanziamento]

L'impresa prende atto ed accetta espressamente che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli eventuali interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del finanziamento all'Ente finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesoreria.

ARTICOLO 3) - Contabilizzazione lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contrattuali di cui all'articolo 3 del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza sono calcolati con gli stessi criteri stabiliti per le lavorazioni, come indicato nella tabella di cui all'art. 2.



ARTICOLO 4) - Domicilio dell'appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, l'Impresa elegge il proprio domicilio nel Comune di _____

(eventualmente uno dei seguenti casi)

presso la sede della Ripartizione Tecnica del Comune di GIOVINAZZO , sita in Via _____

_____ -
presso lo studio tecnico _____ , ubicato in GIOVINAZZO , alla Via _____

_____.
presso lo studio tecnico del Direttore dei Lavori _____ , ubicato in _____
_____ alla _____ Via _____.

L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale che dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 106, comma 3, del RG.

ARTICOLO 5) -

Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

Ai sensi dell'art. 3.1a del Capitolato Generale, l'Appaltante effettuerà i pagamenti tramite il Servizio di Tesoreria con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, l'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art. 3 CG.

L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al punto 3 del precedente articolo 5.

ARTICOLO 6) - Direttore di cantiere

Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla Legge, dal RG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.

L'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

ARTICOLO 7) -Termini di esecuzione e penali

I lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di **180 (centottanta)** giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

[eventualmente]

Ai fini di quanto sopra, considerato che i lavori sono già stati consegnati in via d'urgenza all'impresa giusta verbale in data _____, il termine di ultimazione degli stessi scade, pertanto, il _____.

Qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma



In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista dal RG (articolo 153 comma 10 e 158).

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del RG.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CG.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art. 21 comma 4 del CG.

ARTICOLO 8) - Programma di esecuzione dei lavori

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207/10 (ex comma 10 dell'articolo 45 del D.P.R. n. 554/99) si prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un **programma esecutivo**, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo.



ARTICOLO 9) - Sospensioni o riprese dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo in contraddittorio con l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

ARTICOLO 10) - Liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti saranno effettuati a seguito dell'erogazione del finanziamento da parte della Regione Puglia.

Per il presente appalto saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto, quando l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di € 150.000,00 al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge.

L'importo relativo ai costi della sicurezza verrà liquidato con i vari stati di avanzamento dei lavori in misura proporzionale agli importi degli stessi.

Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.

Il saldo sarà corrisposto a seguito dell'approvazione del Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo.

I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell'opera.

Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141, comma 9, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.



Si avverte che il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del pagamento alla Regione Puglia e l'accredito del pagamento presso la competente Tesoreria di questo Comune. La partecipazione alla gara è sufficiente quale accettazione incondizionata della presente clausola cautelativa per questo Ente appaltante. Non saranno, pertanto, prese in considerazione richieste di interessi per eventuali ritardati pagamenti per cause non imputabili a questo Ente.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo risultante dallo stato finale, eventualmente confermata dal certificato di collaudo provvisorio, può avvenire, comunque, subordinatamente alla presentazione di idonea polizza fidejussoria (con validità di anni 2) che copra l'importo della rata di saldo da corrispondere (articolo 141, comma 9, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – articolo 124 del D.P.R. n. 207/10 (ex articolo 102 del D.P.R. n. 554/1999) – articolo 235, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/10 (ex articolo 205, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 554/1999)).

Ove venissero applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, dovute ad inadempimento o violazione del suo articolo 15, l'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della polizza fideiussoria di cui al presente articolo.

Lo svincolo delle garanzie fidejussorie avverrà previa verifica dell'Ente appaltante della consegna da parte dell'Impresa appaltatrice di ogni qualsivoglia certificazione, dichiarazione, misurazione, elaborati finali, assistenza a qualsiasi Ente per la verifica dei lavori e quant'altro necessario a ritenere completato l'intero intervento.

Con l'approvazione degli atti di contabilità finale e con l'ammissione del certificato di collaudo provvisorio, viene autorizzato lo svincolo della polizza prestata quale garanzia definitiva nonché la polizza C.A.R. per responsabilità civile verso terzi, ove quest'ultima sia stata prestata da sola, (articolo 123, comma 1, del D.P.R. n. 207/10 - articolo 235, comma 1, del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.).

Lo svincolo della polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, può essere autorizzato qualora la stessa venga sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo dell'opera in garanzia o agli interventi per il suo eventuale rifacimento della durata di 24 mesi a partire dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per un importo stimato forfettariamente pari al 60% quello finale dei lavori articolo 125, comma 3, del D.P.R. n. 207/10 (articolo 103, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.).

ARTICOLO 11) - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al contratto o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

L'effettiva necessità, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore



dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima dell'esecuzione dei lavori previsti.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.

ARTICOLO 12) - Specifiche modalità e termini di collaudo

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 140 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 141, comma 7 del D.lgs. 163 del 2006.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 190 del D.P.R. 207/10 (165 del D.P.R. 554/99). L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore.

Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

- i verbali di visita al cantiere;
- le relazioni previste;
- il certificato di collaudo;
- il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;
- le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sono a carico dell'appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.



Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'appaltatore.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 13) - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal direttore dei lavori entro e non oltre tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali.

Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 14) -

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

E' altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 23/06/1967 n. ° 1643 che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente trascritta.

In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla stazione appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli enti preposti, la Appaltante procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. L'Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti.

L'Appaltante disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CG. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.



In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà precedersi secondo i disposti dell'art. 13 del CG.

ARTICOLO 15) - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 31 della Legge, è tenuto a depositare entro 30 gg dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dall'Appaltante.;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di con i contenuti di quest'ultimo, qualora l'Appaltante non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'Appaltante di cui alla precedente lettera a).

I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, dall'Appaltante.

L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/08, in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi, di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

ARTICOLO 16) - Subappalto

L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori, i servizi, le forniture e le prestazioni comprese nel capitolato d'oneri oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità salvo quanto previsto nell'art.116, del Decreto Legislativo n.163/2006. Per quanto attiene alla disciplina del subappalto, le parti rinviano alle ulteriori disposizioni contenute nell'art.118 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163.

[eventuale – caso 1 vedi bando/disciplinare di gara]

Le parti danno atti che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' fatto obbligo, pertanto, all'impresa appaltatrice di trasmettere al Direttore dei Lavori ed Responsabile Unico del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti disposti dalla impresa stessa al subappaltatore. La violazione ai divieti stabiliti nel presente paragrafo costituisce motivo di risoluzione ipso iure del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria definitiva fatte salve le ulteriori azioni in danno.

[eventuale – caso 2 vedi bando/disciplinare di gara]

Le parti danno atto che in caso di subappalto o cottimo regolarmente autorizzato, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista dell'impresa, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. A tal fine l'impresa appaltatrice, in sede di emissione del S.A.L. è tenuta a comunicare al direttore dei lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e



con la proposta motivata di pagamento. Il pagamento dei corrispettivi al subappaltatore o al cottimista sarà disposta, di regola, unitamente alla liquidazione del S.A.L. dell'impresa appaltatrice.

ARTICOLO 17) - Cessione del corrispettivo d'appalto.

Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice; essa è altresì regolata dall'art. 115 RG e art. 3.3 e 3.4 del CG.

ARTICOLO 18) - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa presta una garanzia fidejussoria definitiva di € _____ mediante _____
(eventualmente)

Le parti danno atto che la garanzia fideiussoria definitiva originariamente stabilita in € _____, pari al _____% dell'importo netto contrattuale, è stata ridotta del 50% in conformità all'art. _____, del Decreto Legislativo n.163/2006 trattandosi di impresa in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, ovvero, la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (ex art.4, comma 1, del D.P.R. n.34/2000), rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, giusta certificato n. _____, rilasciato in data _____, dall'Organismo di Certificazione _____, accreditato _____ valido fino al _____, acquisito nel fascicolo di gara.

La suddetta cauzione e le ulteriori ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi dell'art.7, comma 2°, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, rimarranno vincolate fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali nel rispetto dei termini all'uopo stabiliti dalla Legge.

Le parti danno atto che la firma del presente atto è svincolata a tutti gli effetti di Legge, la garanzia fidejussoria provvisoria di € _____ prestata dall'Impresa in conformità a quanto previsto dal bando di gara, mediante _____

ARTICOLO 19) - Penale per ritardi

La penale in danno dell'Impresa per ogni giorno di ritardo è fissata in € _____ (diconsi Euro _____), corrispondente **all'uno per mille** dell'importo netto del contratto), fatto salvo quant'altro previsto in caso d'inadempienza contrattuale dal capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto e dall'art.145 del citato D.P.R. 05/10/2010, n.207 (ex art.117 D.P.R. 21/12/1999, n.554).

Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 del RG l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 145 comma 4 del RG.

Sono a carico dell'Appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 del RG.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

ARTICOLO 20) - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.

In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, gli oneri di cui all'art. 5 CG:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;



- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) ripristino di pavimentazioni stradali danneggiate a causa delle attività di cantiere;
- i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- j) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e inoltre:
 - ▶ la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
 - ▶ la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta secondo le richieste della D.L.
 - ▶ la fornitura ed installazione di un tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome del progettista, del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del direttore di cantiere e dell'impresa, del tipo ed impianto dei lavori, ecc;
 - ▶ o) la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse necessario;
 - ▶ l'isolamento degli impianti a fluidi ed elettrici, anche parziale, delle aree soggette alle lavorazioni di cantiere ed in generale la messa in sicurezza di tutti gli ambienti dell'edificio scolastico e delle aree di pertinenza.

L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15.3 del RG.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del CG.

L'Impresa si obbliga, nelle more dell'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 13), a curare l'apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere previste dal presente contratto, apposita tabella di dimensioni non inferiori a m.1,00 (larghezza) per m.2,00 (altezza), da collocare in sito ben visibile indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, l'Impresa deve provvedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa devono essere eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto. La tabella deve riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla Circolare n.1729/UL dell'1/6/1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, cui si rinvia, contenenti tutte le



indispensabili notizie attinenti alla pubblicità dei lavori in corso ed alle azioni informative circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti.

Oneri e spese per la fornitura e l'installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed esclusivo carico dell'Impresa.

Sono ad esclusivo onere dell'appaltatore tutte le prove, in corso d'opera, per la certificazione dei materiali utilizzati durante i lavori ed in particolare i costi per i prelievi e le prove di compressione sul calcestruzzo, le prove meccaniche sulle apparecchiature murarie, le prove meccaniche sui terreni, le prove di trazione sugli acciai e sui metalli e le eventuali altre prove chimico/fisiche sui materiali da utilizzare per tutte le opere di finitura dell'edificio.

Sono a totale carico dell'appaltatore gli oneri per tutte le prove sugli impianti tecnologici, le prove di portata, le prove di tenuta e misurazione, le simulazioni e quant'altro necessario a garantire la corretta posa in opera, l'adeguata fornitura ed il corretto ed idoneo funzionamento della singola componente impiantistica, incluso ogni ulteriore onere di prova da certificare o di collaudo.

ARTICOLO 21) -

Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Allo scopo l'appaltatore, con nota in data _____, ha comunicato l'/gli estremo/i identificativo/i del/i conto/i corrente/i dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare, come di seguito riportati

CONTO/I DEDICATO/I

Banca _____	IBAN _____
Banca _____	IBAN _____
Banca _____	IBAN _____

SOGGETTO/I DELEGATO/I AD OPERARE

Nome _____	Cognome _____	C.F. _____
Nome _____	Cognome _____	C.F. _____
Nome _____	Cognome _____	C.F. _____

L'appaltatore assume obbligo di inserire la medesima clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati, a pena nullità dei relativi contratti.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di _____ della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i pagamenti dovranno essere disposti a mezzo bonifico bancario riportante i seguenti codici CUP _____ e CIG _____ relativi ai lavori/servizi oggetto dell'appalto. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 costituirà condizione risolutiva espressa del presente contratto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della L. 136/2010.

ARTICOLO 22) - Modalità di soluzione delle controversie

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31 bis della Legge, viene escluso il ricorso all'arbitrato.



Le parti riconoscono competenti i Fori di Giovinazzo e di Bari, ed escludono espressamente il ricorso al giudizio degli arbitri.

Le riserve che l'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art. 31 del CG e del RG, in particolare art. 190 del RG.

Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 31 bis della Legge.

Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art. 32 del CG e del Titolo X del RG.

ARTICOLO 23) - Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'articolo 121 del R.G. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 118 -119 -120 del R.G.;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- g) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori;
- h) mancato rispetto dei termini di consegna parziale degli ambienti dell'edificio.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Appaltante ai sensi dell'articolo 122 del R.G.

ARTICOLO 24) - Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento dei lavori e nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi ripristino o risarcimento dei danni, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 14 CG. La copertura assicurativa, ed in particolare la copertura assicurativa rilasciata mediante polizza fidejussoria, dovrà essere emessa nel rispetto del Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.

L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125.1 del RG.

Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da art. 125.1 del RG.

In conformità al combinato disposto dell'art.129, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163 e dell'art.125, del D.P.R. n.207/10, ed a quanto prestabilito nel bando/disciplinare di gara, le parti danno atto che l'impresa ha stipulato il __/__/__, con la compagnia assicuratrice ____, agenzia di ____, la polizza n.____ (secondo lo **schema tipo 2.3 – scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n.123**) a garanzia dei danni di esecuzione e per i massimali di garanzia in appresso precisati:

- ✓ **Sezione A** (copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori:
(Partita 1) – le opere e gli impianti: € _____;



(Partita 2) – per le opere e gli impianti preesistenti: € _____;

(Partita 3) – per spese di demolizione e sgombero: € _____.

- ✓ **Sezione B** – R.C.T. (a garanzia dei rischi contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori): €

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quant'altro previsto dall'art.125, comma 3°, del D.P.R. n.207/10.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico dell'esecutore dei lavori. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata l'Appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 25) - Danni cagionati da forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme degli artt. 20 CG e 166 RG.

ARTICOLO 26) - Documentazioni da produrre

Al fine dell'approvazione del verbale di aggiudicazione di cui all'articolo 1 comma 2 precedente, l'Appaltatore dovrà presentare entro il termine perentorio di 45 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- ▶ cauzione definitiva
- ▶ polizze assicurative
- ▶ piano di sicurezza operativo/sostitutivo

Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27) - Documenti che fanno parte del contratto.

Ai sensi dell'art. 137 del RG fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- ▶ il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- ▶ il capitolato speciale d'appalto;
- ▶ gli elaborati grafici progettuali e le relazioni
- ▶ l'elenco dei prezzi unitari;
- ▶ i piani di sicurezza previsti dall'art.131 del codice
- ▶ il crono programma;
- ▶ le polizze di garanzia

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma precedente. Tutti gli elaborati elencati vengono consegnati all'appaltatore in unico originale che, sottoscrivendo il contratto, ne conferma l'avvenuta consegna.

ARTICOLO 28) - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai



regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalla A.S.L., dal Comando provinciale VV.F di competenza, dalle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.207, il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Tali norme, come pure quelle contenute nel presente schema di contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini, ovvero, del comparto di appartenenza, e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore alla data odierna.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dall'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui innanzi e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero, alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui si tratta.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato, dandone formale comunicazione al Comune, che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Il Comune si riserva, inoltre, il diritto di avvalersi della cauzione e delle ulteriori ritenute operate sull'importo netto progressivo dei lavori ai sensi del citato art.7, comma 2, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.145 del 19/4/2000, come innanzi costituite dall'Impresa a garanzia dei debiti contrattuali, qualora l'Impresa stessa risulti essere inadempiente nella osservanza delle disposizioni vigenti in materia di retribuzioni, assicurazioni sociali e pagamento dei relativi contributi in favore del personale e degli enti assicurativi.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dei lavori e, comunque, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. La trasmissione al Comune delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli



organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

[1 – variante Piano Sicurezza]

L'Impresa si impegna, altresì, ad osservare nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte le misure e le disposizioni contenute negli elaborati della sicurezza all'uopo predisposti dal Comune committente ai sensi del citato Testo Unico n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, documentazione facente parte integrante e sostanziale del progetto esecutivo delle opere.

L'impresa, in conformità al Testo Unico n° 81 del 09/04/2008, successive modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile unico del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, facente parte del progetto esecutivo.

[2 – variante no Piano Sicurezza]

L'Impresa si impegna, altresì, ad osservare nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto, tutte le norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni del personale, applicando ed attuando pedissequamente tutte le misure e le disposizioni contenute previste dalla vigente normativa in materia.

L'impresa, inoltre, in conformità al Testo Unico n° 81 del 09/04/2008, successive modificazioni ed integrazioni, deve redigere e consegnare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza.

Le parti precisano che tutte le spese per la redazione del piano di cui innanzi e per l'attuazione delle misure ivi indicate rimangono ad intero carico della impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ARTICOLO 29) - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese inerenti il presente contratto (copia e stampa, spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di scritturazione, spese per la presentazione del contratto alla registrazione, rilascio di copie autenticate e quant'altro), nonché quelle preliminari al contratto stesso (fotocopie dei bandi e degli atti di gara, spese di bollo, rilascio di copie autenticate e quant'altro) sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'impresa è obbligata ad integrare ove non fosse sufficiente, il deposito delle spese contrattuali costituito prima della stipula del presente atto, entro e non oltre otto giorni dalla ricezione della lettera raccomandata di richiesta del versamento integrativo da parte della Comune.



In caso di mancata o ritardata integrazione delle spese contrattuali di cui al comma precedente, anticipate dal Comune per la definizione amministrativa e fiscale del contratto, l'importo corrispondente sarà trattenuto dagli ordinativi di pagamento in conto o a saldo dei lavori maggiorato dell'interesse legale in vigore al momento della liquidazione, con decorrenza dalla data della scadenza del termine ultimo stabilito per il versamento al Comune delle maggiori somme, fino al giorno di effettiva riscossione, fatta salva ogni altra azione in danno e la rivalsa sulla cauzione.

Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Appaltante.

ARTICOLO 30) - Controlli

Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice e dal DPR 207/2010 nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) prevedere alla segnalazione al responsabile del procedimento dell'osservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni di cui all'art. 118 comma 4 del Dlgs. 163/2006.

Sono inoltre previsti controlli e prove sui materiali.

L'impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dalla DL e/o dall'organo di controllo.

La D.L. dovrà provvedere, in contraddittorio con le modalità in vigore al momento- al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale.

La stessa D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

La D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di

sigilli e firme della D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale, ecc., sono a carico dell'Impresa.

Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si

intendono accettati con riserva dalla D.L.

Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciino una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma della normativa vigente.

ARTICOLO 31) - Disposizioni finali

Per quant'altro non previsto nel presente atto, valgono le norme e le condizioni stabilite dagli elaborati costituenti il progetto, dallo schema di contratto e dal capitolato d'oneri facenti parte del progetto esecutivo stesso, dal bando di gara / disciplinare di gara allegato alla lettera di invito prot. _____ del _____, dalle disposizioni in materia di lavori



pubblici contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n.207, limitatamente alle norme non abrogate dall'art.256, del citato Decreto Legislativo n.163/2006, dal Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000, n.145, espressamente richiamato negli atti di gara, dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti che le parti richiamano e confermano, e, in quanto applicabili, dalle ulteriori disposizioni contenute nel Codice Civile.

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho personalmente dato lettura alla parti contraenti e che le medesime a mia domanda riconoscono conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati **[eventuali]** di cui prendono visione e confermano l'esattezza.

Dopo di che il presente contratto, che si compone di _____ pagine dattiloscritte per intero oltre quanto della presente senza le firme e la formula per la sottoscrizione espressa delle clausole onerose, dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e responsabilità, unitamente agli allegati **[eventuali]** viene firmato dalla parti contraenti e da me Ufficiale Rogante

**IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
TECNICA LAVORI PUBBLICI**

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE

SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE

L'Impresa dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell'art.1341, comma 2°, del Codice Civile, i seguenti articoli: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

**IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
TECNICA LAVORI PUBBLICI**

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO GENERALE